

**4 AGOSTO 2016**

**AREA SERVIZI AGLI STUDENTI**

**OGGETTO SETTORE ASSISTENZA: ARCHIVIAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI**

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari;

il Consiglio di Amministrazione, con provvedimento n. 17 di data 28 maggio 2012, ha approvato il Bando per il conferimento della borsa di studio e del posto alloggio, l’esonero delle tasse universitarie, l’esonero della tassa provinciale per il diritto allo studio per l’a.a. 2012/2013,

visto il Bando di concorso, con determinazione n. 302 di data 31 ottobre 2012, è stata approvata la graduatoria per le borse di studio e per l’esonero dalle tasse universitarie e dalla tasse provinciale per il diritto allo studio per gli studenti iscritti all’a.a. 2012/2013,

la Giunta della Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n. 2960 del 23 dicembre 2010 integrata dalla deliberazione n. 2031 del 28 settembre 2012 ha stabilito le direttive per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 71 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000;

in data 24 dicembre 2015 il Servizio Supporto alla Direzione generale, ICT e semplificazione amministrativa della Provincia Autonoma di Trento con nota protocollo S172/2015/663444/8.3/164-10 comunicava alla scrivente Opera Universitaria di Trento la conclusione delle modifiche d’ufficio effettuate dal Nucleo di Controllo Icef alle domande connesse alle dichiarazioni icef relative al reddito e al patrimonio dell’anno 2011 risultate non veritiere;

con determinazione n. 46 di data 3 marzo 2016, a seguito del ricalcolo degli importi della borsa di studio è stato quantificato a carico dello studente ROMITO DONATO un indebito vantaggio di € 596,00 e una sanzione amministrativa massima di € 1.201,18 o una sanzione amministrativa ridotta pari ad € 406,51 in applicazione dell’art. 16 della legge 689/1981 che prevede, entro sessanta giorni dalla notifica della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte della sanzione amministrativa prevista oltre alle spese di notifica;

in data 19 aprile 2016 (prot. out\_tn-20/04/2016-0003499) e in data 5 maggio 2016 (prot. ou\_tn-05/05/2016-0004143) il sig. Donato Romito ha prodotto scritti difensivi a seguito della notifica e con comunicazione di data 6 maggio 2016 (prot. out\_tn-06/05/2016-0004158) è stato avvisato lo studente che sarebbero stati effettuati gli opportuni approfondimenti.

Dalle verifiche effettuate è emerso che, in conformità alle disposizioni attuative della Disciplina ICEF, il sottoscrittore della dichiarazione ICEF soggetta a controllo avrebbe fornito all’operatore del CAF tutti i dati e la documentazione necessari per la compilazione della stessa dichiarazione.

L'errata compilazione della dichiarazione ICEF consistente nell'omissione di una componente reddituale ricompresa nel reddito complessivo ai fini irpef, è da imputare all'operatore del CAF ACLI che al termine dell'inserimento di tutti i dati non ha controllato la congruenza tra l'importo del reddito complessivo, correttamente inserito nella specifica casella della dichiarazione ICEF, e la somma degli importi delle singole componenti reddituali. Il sig. Donato Romito non è sanzionabile in quanto non poteva sapere che il reddito complessivo, seppur dichiarato correttamente, fungeva solo da valore di controllo e non rientrava nel calcolo dell'indicatore ICEF, essendo questo parametro la risultante dei valori delle singole componenti reddituali e patrimoniali, ivi compresa quella di cui il Nucleo di controllo ha rilevato l'omissione.

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2114 del 27 novembre 2015 “*Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte degli enti strumentali della Provincia*”, modificata con deliberazione della Giunta Provinciale 30 dicembre 2015, n. 2441;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 17 dicembre 2015, n. 36 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 30 dicembre 2015, n. 2477;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

### **DETERMINA**

1. di archiviare il procedimento relativo all'illecito amministrativo a carico del sig. Donato Romito, secondo le motivazioni specificate in premessa, revocando la conseguente sanzione;
2. di stabilire che, a seguito della citata archiviazione, le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa a carico del sig. Donato Romito di cui alla determina n. 46 di data 3 marzo 2016, non verranno introitate.

**IL DIRETTORE**  
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

---